

**Parere n. 25 del 9 maggio 2007**

**COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza dei signori =====, =====, ===== e ===== soci, ciascuno con una partecipazione del 25%, della società "X S.p.a.", con sede legale in =====, pervenuta al Comitato in data ===== per il tramite della Direzione Regionale della =====, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento di azioni della società "Y S.p.a." nella "X S.p.a.".

Udita l'illustrazione del relatore prof. Fabrizia Lapecorella,

rilevato preliminarmente che gli istanti si sono rivolti al Comitato deducendo che la preventiva richiesta di parere rivolta alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso in data ===== non ha avuto risposta;

rilevato tuttavia che, in pendenza del procedimento, in data ===== è intervenuto il parere dell'Agenzia delle Entrate che ha definito in via interpretativa il merito della questione;

ritenuto che occorre verificare la persistenza dell'interesse attuale degli istanti ad ottenere il parere richiesto, tenuto conto che la sopravvenuta carenza di detto interesse renderebbe la richiesta improcedibile ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 13 giugno 1997, n. 195,

P.Q.M.

Il Comitato, sospendendo ogni pronuncia definitiva, rimette gli atti agli istanti affinché specificino i motivi della permanenza di un loro interesse attuale ad ottenere il parere richiesto anche dopo l'intervenuta pronuncia dell'Agenzia delle Entrate. Assegna il termine di giorni 60 a decorrere dal ricevimento del presente atto.

Così deliberato in Roma, il 9 maggio 2007

Deposito: 15 maggio 2007